

ALLEGATO A.1

Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)

A.1. 1)

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;

A.1. 2)

Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;

A.1. 3)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

A.1. 4)

Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

A.1. 5)

Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

A.1. 6)

Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

A.1. 7)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³;

A.1. 8)

Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

A.1. 9)

Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.

A.1. 10)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

A.1. 11)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

A.1. 12)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

A.1. 13)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

A.1. 14)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

A.1. 15)

Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o

ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

A.1. 16)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;

A.1. 17)

Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

A.1. 18)

Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

A.1. 19)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

A.1. 20)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso,
- b) 60.000 posti per galline;
- c) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg)
- d) o 900 posti per scrofe;

A.1. 21)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

A.1. 22)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;

A.1. 23)

Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

A.1. 24)

Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km;

A.1. 25)

Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi;

A.1. 26)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.1. 27)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.1. 28)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

A.1. 29)

Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

A.1. 30)

Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

A.1 31)

Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato;

A. 2. 32)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato A.2**Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)****A.2. 1)**

Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

A.2. 2)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato. B.1**Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1, lett. a)****Agricoltura****B.1.1)**

Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

B.1.2)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha;

B.1.3)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

B.1.4)

Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha;

B.1.5)

Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

B.1.6)

Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

1.000 avicoli;

800 cunicoli;

120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe,

300 ovicapri;

50 posti bovini;

Industria estrattiva**B.1.7)**

Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

B.1.8)

Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminosi;

B.1.9)

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

B.1.10)

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 mediante dragaggio marino o fluviale;

Industria energetica

B.1.11)

Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

B.1.12)

Impianti per il trattamento di residui radioattivi;

B.1.13)

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

B.1.14)

Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

B.1.15)

Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;

B.1.16)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

B.1.17)

Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;

B.1.18)

Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;

B.1.19)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

B.1.20)

Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

Industria dei prodotti minerali

B.1.21)

Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto;

B.1.22)

Cokerie (distillazione a secco del carbone);

B.1.23)

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

B.1.24)

Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

B.1.25)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

B.1.26)

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/ m³;

Produzione e trasformazione dei metalli**B.1.27)**

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

B.1.28)

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- • forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- • applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

B.1.25)

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

B.1.26)

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

B.1.27)

Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

B.1.28)

Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.1.29)

Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

B.1.30)

Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.1.31)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

Industria chimica**B.1.32)**

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.1.33)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.1.34)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;

Industria dei prodotti alimentari

B.1.35)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

B.1.36)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

B.1.37)

Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

B.1.38)

Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

B.1.39)

Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;

B.1.40)

Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

B.1.41)

Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.1.42)

Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

B.1.43)

Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;

Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

B.1.44)

Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

B.1.45)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;

B.1.46)

Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

B.1.47)

Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;

Industria della gomma e delle materie plastiche

B.1.48)

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

Progetti di infrastrutture

B.1.49)

Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

B.1.50)

Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;

B.1.51)

Aeroporti;

B.1.52)

Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

B.1.53)

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;

B.1.54)

Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1);

B.1.55)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;

B.1.56)

Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca; vie navigabili;

B.1.57)

Strade extraurbane secondarie;

B.1.58)

Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;

B.1.59)

Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso;

B.1.60)

Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km;

B.1.61)

Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;

B.1.62)

Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

B.1.63)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).

B.1.64)

Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

B.1.65)

Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B.1.66)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B.1.67)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B.1.68)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

B.1.69)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06;

B.1.70)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a 90 giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a 60 giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito;

B.1.71)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

B.1.72)

Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;

B.1.73)

Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

B.1.74)

Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;

B.1.75)

Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.1.76)

Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

B.1.77)

Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

B.1.78)

Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/ anno di materie prime lavorate;

B.1.79)

Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

B.1.80)

Impianti per la cattura di flussi di CO₂, provenienti da impianti che non rientrano negli allegati A.1., A.1., A.3., B.1., B.2. e B.3. ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.162, "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

B.1.81)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).

ALLEGATO B.2**Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1, lett. a)****AGRICOLTURA****B.2. 1**

Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

Industria estrattiva**B.2. 2)**

Cave e torbiere;

Progetti di infrastrutture**B.2. 3)**

Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;

B.2. 4)

Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

B.2. 5)

Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

B.2. 6)

Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;

B.2. 7)

Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

B.2. 8)

Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

Turismo e svaghi**B.2. 9)**

Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

B.2. 10)

Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

B.2. 11)

Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

B.2. 12)

Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

B.2. 13)

Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi

metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.”:

B.2. 14)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

ALLEGATO C

Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma 1

Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:

- a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico;
- b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) La Valutazione di Impatto sulla Salute VIS redatta dal Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio
- d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
- f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;
- g) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- h) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
- i) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali significativi (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) nelle fasi di attuazione, di gestione e di abbandono/ dismissione, con ripristino dei luoghi allo stato ante operam, degli impianti, delle opere e degli interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di scarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente;
- l) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
- j) la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
- k) la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie;
- l) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
- m) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.

ALLEGATO D
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10

1. Caratteristiche

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
- b) cumulo con altri progetti;
- c) utilizzazione delle risorse naturali;
- d) produzione di rifiuti;
- e) inquinamento e disturbi ambientali;
- f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) l'utilizzazione attuale del territorio;
- b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- a) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone costiere;
 - 3) zone montuose e forestali;
 - 4) riserve e parchi naturali;
 - 5) zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri; zone protette speciali designate in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - 7) zone a forte densità demografica;
 - 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
 - 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - 10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - 11) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.